



**Documenti  
e certificati.**

**Come rilasciare  
la DID.**

Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, devi rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Puoi rilasciare la DID se:

- **sei privo di lavoro;**
- **svolgi un'occupazione il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico\*) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale che sono fissati in: 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo;**
- **sei effettivamente alla ricerca di una occupazione.**

Oltre ad attestare lo stato di disoccupazione la DID serve per usufruire dei servizi dei Centri per l'impiego dedicati alle persone in cerca di occupazione. Se percepisci l'indennità di disoccupazione (NASPI) non devi rilasciare la DID perché la domanda di NASPI effettuata all'INPS (online o attraverso un patronato) corrisponde già alla DID.

\* la retribuzione da considerare non è quella percepita nell'effettivo periodo di lavoro o nell'anno fiscale, ma è la retribuzione, al netto della contribuzione a carico del lavoratore, che sarebbe percepita se quel rapporto avesse una durata di 365 giorni.

## Come si rilascia la DID

La DID deve essere rilasciata online. Devi accedere al portale Lavoro per te (tramite autenticazione con SPID/CNS/Carta di Identità Elettronica/eIDAS) e seguire i passaggi

- entra nella sezione “Servizi amministrativi”;
- clicca su “Dichiarazione Immediata Disponibilità”;
- effettua la “Nuova dichiarazione di immediata disponibilità”;
- scarica il documento in formato pdf o stampalo.

### COSA FARE DOPO AVER RILASCIATO LA DID

---

Dopo il rilascio della DID, sempre sul portale Lavoro per te, prendi un appuntamento con il Centro per l'impiego per sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato e definire le azioni da compiere per la ricerca attiva del lavoro. La sottoscrizione del Patto è obbligatoria.

Se rilasci la DID sei tenuto a svolgere le misure di politica attiva (formazione professionale, tirocini, ecc.) previste dal tuo Centro per l'impiego, in vista di un reinserimento nel mercato del lavoro.

### CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

---

Non tutte le esperienze lavorative incidono sullo stato di disoccupazione e quindi lo puoi conservare:

- se hai un **lavoro subordinato o parasubordinato** da cui percepisci **un reddito prospettico** inferiore a 8.500 euro;
- se fai **esperienze non considerate rapporti di lavoro** (tirocini, lavori socialmente utili) e in caso di **prestazioni di lavoro occasionale** (art. 54bis del DL 24 aprile 2017, n. 50) non perdi lo stato di disoccupazione e non devi darne comunicazione al Centro per l'impiego;
- se sei un **lavoratore autonomo** e vuoi conservare lo stato di disoccupazione devi rivolgerti al Centro per l'impiego del tuo territorio e rilasciare una dichiarazione attestante il mancato superamento dei limiti di reddito imponibile pari a 5.500 euro nell'anno in corso. Tale dichiarazione ha come riferimento l'intero anno in corso e produce effetti fino al 31/12 di quell'anno. In caso in cui l'attività lavoro autonoma prosegua nell'anno successivo occorre presentare al centro impiego una nuova dichiarazione.

## **SOSPENSIONE DALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**

---

Se hai già acquisito lo stato di disoccupazione e attivi esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione prospettica superiore al limite per la conservazione, è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione. La sospensione dello stato di disoccupazione perdura per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato fino ad un massimo di 180 giorni di calendario.

## **PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**

---

Puoi perdere lo stato di disoccupazione in questi casi:

- la sospensione dello stato di disoccupazione supera i 180 giorni sul singolo rapporto di lavoro;
- in presenza di lavoro parasubordinato o autonomo, quando risultano superate le soglie di reddito previste dalla normativa. In questo caso, la decadenza dello stato di disoccupazione decorre dal 1° giorno in cui si verifica la condizione;
- in presenza di lavoro autonomo, che permetteva di avere la conservazione dello stato di disoccupazione nell'anno precedente, se non risultano pervenute per l'anno in corso le dichiarazioni previste o una riconferma DID per cessazione dell'attività di lavoro autonomo;
- in caso di applicazione di sanzioni previste dai regimi di condizionalità e in particolare nei casi previsti dal D. Lgs 150/15 e dal D.L. 48/23, se non rispondi senza giustificazione (malattia, infortunio, gravidanza, altri impedimenti riconosciuti dalla legge), alla convocazione del centro impiego per partecipare alle attività di politiche del lavoro, compresa la formazione.

Ricorda che per una gestione corretta del tuo stato di disoccupazione è necessario comunicare al Centro per l'impiego l'inizio di una qualsiasi attività di lavoro autonomo che comporti il superamento del limite di reddito.

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA

**[www.agenzialavoro.emr.it](http://www.agenzialavoro.emr.it)**

LAVORO PER TE

**[www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te](http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te)**